

N.30083 Sent.110/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA composta dai Magistrati: Vito TENORE Presidente rel. Giudice Massimo CHIRIELEISON Gaetano BERRETTA Giudice ha pronunciato la seguente **SENTENZA** nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30083 del registro di segreteria, nei confronti di: C.N.M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, e residente in Omissis (Omissis), via Omissis n. Omissis, C.F.: Omissis, attualmente detenuto presso la Omissis Casa di reclusione di Omissis carcere di Omissis in Via Omissis , Omissis – Omissis, in proprio, nonché in persona del curatore speciale dott. P.M., responsabile pro tempore della Direzione Politiche Sociali del Comune di Omissis, nato a Omissis il Omissis e residente per la carica in Omissis, Omissis, Omissis, C.F.: Omissis, ascoltata, nell'odierna udienza del 20.4.2022 la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e udito l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Marcella Tomasi, nessuno per il convenuto; viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639. **FATTO**

1. Con atto di citazione del 21.6.2021 la Procura Regionale conveniva	
innanzi a questa Sezione il soggetto in epigrafe, docente elementare presso	
l'Istituto Comprensivo statale "Omissis" di Omissis all'epoca dei fatti,	
esponendo quanto segue:	
a) che, con nota prot. Omissis del Omissis, il dirigente dell'Ufficio	
Scolastico Regionale per la Lombardia aveva segnalato alla Procura attrice	
che, con sentenza penale del Tribunale di Omissis n. Omissis confermata	
dalla sentenza n. Omissis della Corte d'Appello di Milano e passata in	
giudicato, il maestro elementare C.N.M. era stato condannato (ex artt.609bis	
comma 1-2, 609ter comma 1 n. 5bis – 609ter comma 2 c.p. 609quinquies	
comma 2 – 3) per reiterati abusi sessuali indicati in citazione e da intendersi	
qui recepiti, commessi nei confronti di un suo alunno minorenne della	
Omissis classe in occasione delle lezioni scolastiche svoltesi presso l'Istituto	
Comprensivo statale "Omissis" di Omissis con contestuale condanna al	
risarcimento dei danni a favore delle parti civili;	
b) che la citata nota aveva chiarito che non era intervenuto, ad oggi,	
alcun esborso da parte del Ministero dell'Istruzione per risarcire il danno	
subìto dalla famiglia dell'alunno;	
c) che, impregiudicata una futura azione per danno indiretto per i	
possibili esborsi risarcitori del MIUR (oggi Ministero dell'Istruzione), era	
sicuramente già configurabile un danno all'immagine dell'amministrazione	
scolastica per il <i>clamor</i> dei gravi fatti <i>de quibus</i> ;	
d) che tale danno all'immagine era quantificabile in euro 100.000;	
e) che le deduzioni inviate in riscontro all'invito a dedurre tramite un	
legale non erano state idonee a superare l'ipotesi accusatoria;	

f) che al C.N., in quanto ristretto in carcere e interdetto legalmente ex	
art.32, co.2 c.p., era stato nominato, su istanza della Procura, da parte del	
Presidente di questa Sezione un curatore speciale, ovvero il dr.M.P.indicato	
in epigrafe, a cui l'invito a dedurre era stato notificato al pari della	
successiva citazione.	
Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna del convenuto	
al pagamento a favore del Ministero dell'Istruzione, leso nell'immagine dai	
fatti suddetti, della somma di euro 100.000,00 oltre accessori.	
2. Il convenuto non si costituiva al pari del curatore.	
3. All'udienza dibattimentale del 20.4.2022, udita per relationem la	
relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, la Procura sviluppava	
poi i propri argomenti mentre nessuno compariva per il convenuto. Quindi	
la causa veniva trattenuta in decisione.	
DIRITTO	
1. Dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto,	
ritualmente evocato anche tramite il curatore speciale, la questione	
sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema ormai arato sul piano	
giurisprudenziale, ovvero quello del danno all'immagine arrecato alla p.a.	
da un suo dipendente per gravi fatti di reato (reiterati abusi sessuali ex	
artt.609bis comma 1-2, 609ter comma 1 n. 5bis – 609ter comma 2 c.p.	
609quinquies comma 2 – 3) accertati con sentenza passata in giudicato e	
posti in essere a danno di un alunno di terza elementare affidato al maestro	
C.N	
2. Va premesso che sussistono i presupposti normativi per la	
proponibilità della domanda attorea, ovvero una domanda formulata nei	
3	
J	

termini prescrizionale e una previa condanna del convenuto in giudicato per	
un reato anche diverso da quelli contro la p.a.	
Ed invero, in punto di prescrizione, secondo univoca giurisprudenza,	
per il danno all'immagine contestato, opera l'effetto sospensivo sulla stessa	
sino al giudicato penale previsto dall'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 del 2009, qui	
applicabile (in terminis C.conti, sez.Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id.,	
26.10.2016 n.174). L'azione è dunque tempestiva alla luce dei sopra	
sunteggiati sviluppi processuali penali.	
3. In ordine poi alla tipologia di reato posto in essere dal convenuto, la	
prevalente giurisprudenza di questa Corte, ancorchè non univoca, ha più	
volte correttamente affermato (C.conti, sez.Lombardia, 1 febbraio 2022	
n.22; id., sez.Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez.Lombardia, 21.7.2021	
n.233; id., sez.Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152	
del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna,	
20.1.2020, n.5; id., sez.Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia,	
1.12.2016 n.201; id., sez.Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez.Lombardia	
12.7.2017 n.113; id., sez.app.Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez.app.Sicilia,	
28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-	
Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez.Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez.	
centr.app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili	
pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per	
reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h)	
dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia	
Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016),	

tema, quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte	
costituzionale.	
Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez.Lombardia, 1	
febbraio 2022 n.22 e id., sez.Liguria, 10.12.2019 n.204) che:	
- dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del	
succitato art. 4, co. l, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir	
meno della previgente limitazione della responsabilità per danno	
all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n.	
97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "quando	
disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il	
riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai	
corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice";	
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera	
del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del	
d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del	
medesimo testo normativo;	
- non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la	
perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al	
capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a	
danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli	
specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi	
ricadute in suo danno, come nella specie.	
A tali indirizzi intende rifarsi la Sezione anche in questo caso,	
richiamando gli argomenti sviluppati soprattutto da C.conti, sez. Lombardia,	
1.12.2016 n.201 e da ultimo ribaditi da id., 11.10.2021 n.282 e id.,	

21.7.2021 n.233, pur consapevole di minoritari avversi indirizzi (C.conti,	
sez.Piemonte, 3.12.2021 n.320; id., sez.Puglia, 1.9.2021 n.767; id.,	
sez.Puglia, 17.6.2021 n.574; id., sez.III app., 31.3.2020 n. 66; id.,	
sez.Toscana nn. 272/2020, 174/2018 e 373/2019; in terminis Cass., sez.II	
pen., 11.12.2020 n.35477) che hanno escluso che il rinvio all'art. 7 della	
L.97/2001 fosse un rinvio dinamico e lo hanno considerato come rinvio	
materiale, statico e recettizio, con conseguente incorporazione, o	
integrazione, nella norma rinviante (cioè nell'art.17, co.30-ter) della norma	
rinviata (art.7, L.97/2001). Tale giurisprudenza, qui avversata, ha ritenuto,	
quindi, che anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 del c.g.c. la	
risarcibilità del danno d'immagine resterebbe circoscritta alle ipotesi	
previste dall'art. 7 della legge 97/2001, per l'avvenuta incorporazione di tale	
norma nell'art. 17, co.30-ter d.l. 78/2009.	
Ritiene invece la Sezione che il rinvio all'art.7, l. n.97 cit. da parte	
dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 fosse dinamico e che la scelta,	
voluta e consapevole, di abrogare l'art.7 cit. ad opera del d.lgs. n.174 del	
2016 comporti il venir meno dei restrittivi ed irragionevoli angusti limiti alla	
perseguibilità del danno all'immagine.	
E la novella abrogatrice del d.lgs. n.174 del 2016, che ad avviso	
della Sezione consente di perseguire danni all'immagine connessi a reati	
comuni e non solo contro la p.a., opera su tutti i giudizi in corso alla data	
della sua entrata in vigore, anche qualora i fatti siano stati posti in essere	
prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.174 del 2016, come chiarito dalla	
giurisprudenza con riferimento all'identico tema della immediata	
applicabilità dell'art.17, co.30-ter, d.l. n.78 cit. a fatti anteriori (C.conti	
	1

sez.riun.,	12/2011	QM; id.,	sez.Sardegna,	24.6.2021	n.229).
------------	---------	----------	---------------	-----------	---------

Per chiudere sul punto, va rimarcato che la recente pronuncia	
4.7.2019 n. 191 della Corte Costituzionale non depone, ed anzi smentisce,	
gli approdi ermeneutici della giurisprudenza qui avversata: difatti la	
Consulta, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità	
costituzionale dell'art. 51, commi 6 e 7, dell'Allegato 1 al decreto legislativo	
26 agosto 2016, n. 174 sollevate dalla Corte dei Conti, sezione	
giurisdizionale per la Regione Liguria, in relazione agli artt. 3, 76, 97 e 103	
della Costituzione, non ha affatto ritenuto che la vigente normativa (rectius	
il "frastagliato quadro che emerge" all'esito di un incerto percorso	
normativo: punto 3.2 della pronuncia) consenta di perseguire in sede	
contabile il danno all'immagine solo a fronte di reati "contro la p.a.", ma ha	
invece solo rimarcato:	
a) che il d.lgs. n.174 del 2016 "- pur abrogando il primo periodo del	
primo comma dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 - ha lasciato	
invariato il secondo periodo, contenente la limitazione dell'azione per il	_
risarcimento del danno all'immagine; e tuttavia, con l'art. 4, comma 1,	
lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni), ha abrogato	
l'art. 7 della legge n. 97 del 2001, cui tale previsione faceva rinvio nel	_
delimitare i casi nei quali il PM contabile poteva promuovere l'azione	_
risarcitoria";	
b) "che il giudice a quo non ha vagliato la possibilità che il dato	_
normativo di riferimento legittimi un'interpretazione secondo cui,	_
nonostante l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001, che si	_
riferisce ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA, non rimanga privo	_

di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, comma 30-ter, del	
d.l. n. 78 del 2009, e non si è chiesto se si tratta di rinvio fisso o mobile.	
L'ordinanza, quindi, trascura di approfondire la natura del rinvio, per	
stabilire se è tuttora operante o se, essendo venuto meno, la norma di	
riferimento è oggi interamente costituita dal censurato art. 51, comma 7".	
Ritiene in conclusione questa Sezione, in consapevole dissenso con	
la avversa giurisprudenza sopra richiamata, che, come l'illuminante faro	
della Consulta suggerisce quale possibile, seppur non vincolante, lettura	
all'esegeta remittente, l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001	
(che si riferiva ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la PA) lascia privo	
di effetto il rinvio ad esso operato da parte dell'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n.	
78 del 2009: trattandosi, come detto, di <i>rinvio mobile</i> , abrogato l'art.7, n.97,	
il richiamo ad esso operato, e i connessi limiti al novero dei reati suscettibili	
di danno all'immagine, è venuto meno, con riespansione della giurisdizione	
contabile a perseguire qualsiasi reato (anche comune, direttamente o	
indirettamente dannoso) foriero di lesione alla reputazione della p.a.	
Tra l'altro, questa lettura è anche costituzionalmente orientata in	
punto di ragionevolezza, in quanto, ove si ritesse la giurisdizione contabile	
sul danno all'immagine patito dalla p.a. limitata alle sole ipotesi di condotte	
da reato contro la p.a., ciò porrebbe una irragionevole discrasia,	
costituzionalmente illegittima, con la piena perseguibilità risarcitoria del	
danno all'immagine patito dalla p.a. innanzi all'a.g.o., che può invece ben	
vagliare in sede civile, senza i limiti normativi dell'art. 17, co. 30-ter, del	
d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subìta dalla p.a.,	
giungendo a condanna degli autori (come statuito da prevalente	

giurisprudenza: v. Cass., sez.pen., 29.8.2013 n.35729; id., sez.II pen.,	
13.6.2017 n.29480; id., sez.II, 20.6.2018 n. 41012; mentre secondo Cass.,	
sez.II, 11.12.2020 n.35477 e id., sez.II, 12.3.2014 n. 14605 opererebbero i	
limiti dell'art.17, co.30-ter cit. anche per l'a.g.o.).	
Pare evidente che tale macroscopica irragionevolezza, derivante	
dalla cabalistica evenienza del giudice attivatosi (officiosamente la Corte dei	
conti, ma con limiti normativi qui non condivisi; su citazione di parte il	
giudice civile, ma senza i detti limiti normativi) per perseguire il danno	
all'immagine della p.a., sia superabile con una interpretazione logico-	
sistematica tesa a garantire, quale che sia il giudice del danno alla p.a. (in	
attesa di un auspicabile superamento, ancor più a monte, del c.d. "doppio	
binario" CdC-ago, ad opera della Consulta e/o delle sezioni unite della	
Cassazione), un unitario trattamento normativo fondato su una ragionevole	
ed unitaria interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme,	
innegabilmente poco chiare, come riconosciuto anche da C.cost. n.191 del	
2019 cit.	
4. Sussiste anche, nel caso in esame, il giudicato penale di condanna,	
oggi ancora indefettibile ex art.17, co.30-ter, d.l. n.78 cit. per promuovere la	
sola (irragionevolmente) azione per danno all'immagine (C. conti, sez.	
Piemonte, 28 luglio 2021, n. 228; id., sez.I app., 15 luglio 2021, n. 262; id.,	
sez.Lombardia, 21 aprile 2016, n. 79).	
5. Venendo al <i>quantum</i> , come ben rimarcato dalla Procura, diversi e	
concorrenti elementi rendono condivisibile l'ipotesi quantificatoria di parte	
attrice, pari ad euro 100.000,00: a) la gravità in astratto della fattispecie di	
violenza sessuale, accertata definitivamente in sede penale, realizzata	

all'interno di un istituto scolastico, nei confronti di un minore di 10 anni ed	
abusando il convenuto del ruolo di insegnante; b) la gravità in concreto delle	
condotte accertate, realizzate in danno ad un bambino affidato alle sue cure,	
con piena coscienza e volontà di compiere atti lesivi della sfera sessuale	
dell'alunno e con grave pregiudizio della sua salute psichica; c) la	
reiterazione delle condotte illecite che, secondo gli accertamenti svolti in	
sede penale, risultano essere state poste in essere almeno quattro volte; d) la	
violazione dell'affidamento riposto dai genitori e più in generale dai	
cittadini nella scuola, quale luogo sicuro e protetto dove i figli possono	
ricevere istruzione e formazione, e negli insegnanti che dovrebbero	
prendersene cura; e) il clamor fori, connesso alla diffusione mediatica della	
notizia (v. doc.4 Procura in atti) sia del processo che della condanna	
dell'insegnante, con conseguente effetto moltiplicatore della lesività sul	
bene protetto (l'immagine e il prestigio della P.AIstituzione scolastica	
nella sua globalità e non del solo Istituto luogo di perfezionamento dei fatti	
di reato).	
In conclusione, il convenuto va condannato, per il solo danno	
all'immagine della P.A. (ed impregiudicata la futura contestabilità di future	
ulteriori voci di danno indiretto), al pagamento di euro 100.000,00 ad oggi	
già rivalutati, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, oltre interessi su	
tale somma dal deposito della sentenza al saldo effettivo, oltre spese di lite	
come da dispositivo.	
P. Q. M.	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, condanna	

C.N.M., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, C.F.: Omissis, al pagamento di	
euro 100.000,00 ad oggi già rivalutati nei confronti del Ministero	
dell'Istruzione, oltre interessi su tale somma dal deposito della sentenza al	
saldo effettivo, ed oltre spese di lite, liquidate in complessivi euro 327,78	
(trecentoventisette/78)	
Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali	
e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003,	
avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali",	
dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di	
omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche	
indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi	
causa.	
Così deciso in Milano il 20.4.2022.	
Il Presidente relatore	
Vito Tenore	
Firmato digitalmente	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/04/2022	
IL DIRIGENTE	
Considerata la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e	
ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone	
che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti,	
dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	